

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 1175-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE TIBERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile 1970

(V. Stampato n. 1661)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 29 aprile 1970

—————
Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1970

—————
Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il legislatore ha dovuto più volte occuparsi in questi ultimi anni, e spesso sotto l'incalzare degli avvenimenti, dei problemi connessi ai danni derivanti alle aziende agricole da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Fondamentale rimane, a questo riguardo, la legge n. 739 del 21 luglio 1960 che già prevede contributi in conto capitale nelle spese occorrenti alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, al ripristino delle piantagioni arboree, alla ricostruzione di fabbricati rurali, di strade poderali, di impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte. In detta legge sono altresì previsti contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti. Nella determinazione del capitale di conduzione da ricostituire è computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice.

Provvedimenti successivi, adottati in occasione del verificarsi di precise circostanze di fatto, non hanno rappresentato che integrazioni della citata legge, che pur nella sua validità non è sempre riuscita a promuovere interventi organici e compiuti.

Il susseguirsi, sempre più frequente, di eccezionali avversità atmosferiche in diverse e cospicue zone del Paese, l'aggravarsi del disagio in cui sono venute a trovarsi le popolazioni rurali, già sottoposte del resto a notevoli sacrifici dalla necessità di trasformare, di ammodernare e di specializzare gli ordinamenti colturali, le vive e pressanti sollecitazioni delle associazioni di categoria hanno reso urgente il problema di una disciplina completa, organica e permanente per corrispondere in via continuativa, con immediatezza e adeguatezza di interventi, alle esigenze di soccorso e di ripresa delle aziende agricole colpite da così rovinose e persistenti avversità.

Le linee essenziali della predetta disciplina, che s'incentra nella istituzione di un fon-

do permanente di solidarietà nazionale, corrispondono in concreto ai seguenti obiettivi:

1) assicurare interventi immediati ed organici, sulla base di mezzi finanziari predefiniti, senza bisogno di far ricorso, in presenza di eventi calamitosi, a provvedimenti legislativi;

2) attuare interventi, nell'ampio quadro delle necessità aziendali e interaziendali, sia per il pronto soccorso, sia per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende e dei territori colpiti, con l'esclusione di criteri risarcitori che esulerebbero da una adeguata impostazione giuridica ed economica, potendo lo Stato intervenire solo per fini sociali e di solidarietà collettiva, senza accollarsi i rischi del settore;

3) sostenere, oltre che il ripristino delle strutture aziendali ed interaziendali, la ricostituzione delle scorte vive e morte e dei capitali di esercizio per esigenze di dotazione e conduzione delle aziende;

4) consentire, con formula mista di finanziamento (prestiti con restituzione parziale del capitale), l'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari per la sollecita ripresa delle attività aziendali;

5) dar luogo ad interventi a sostegno delle produzioni pregiate colpite dalle avversità stagionali a cui sono particolarmente soggette;

6) favorire e sollecitare la formazione spontanea di organismi associativi, con la partecipazione diretta degli agricoltori interessati e con il contributo dello Stato, che realizzino:

a) la difesa delle produzioni;

b) forme di solidarietà mutualistica sostenute dall'intervento statale;

c) la necessaria assistenza agli associati.

La Camera dei deputati, in presenza di quattro proposte di iniziativa parlamentare sull'argomento, ha profondamente elaborato il testo del disegno di legge che è al nostro esame, sì che il provvedimento governativo può essere considerato, per alcuni versi, una sintesi di quelle proposte.

Nonostante ciò alcune posizioni sono rimaste ben distinte.

Il Governo infatti non accoglie il principio del risarcimento dei danni dovuti ad avversità atmosferiche o a calamità naturali ed interpreta il principio della solidarietà nazionale rivolta alle categorie agricole colpite da tali eventi come problema di ricostituzione e di ripristino della attività produttiva delle singole aziende e come possibilità di alleviare le ripercussioni dell'evento calamitoso sulla famiglia coltivatrice e sugli imprenditori agricoli in genere.

In verità, secondo il nostro ordinamento, perchè si possa parlare di risarcimento del danno occorre che si rientri nella fattispecie dell'articolo 2043 del codice civile, il quale richiede che si sia in presenza di un fatto « umano »: qualificazione questa che non si può riscontrare nel caso di danno derivante da calamità naturale. In più non può sottracersi che, anche nel caso di compatibilità con l'ordinamento giuridico, l'introduzione del criterio del risarcimento infrangerebbe gravemente la portata e le disponibilità di questo disegno di legge.

Altra critica ricorrente riguarda l'ammontare (50 miliardi di lire) del fondo di solidarietà nazionale. È chiaro che, anche dopo la approvazione del provvedimento in esame, una parte del danno derivante da eventi calamitosi resterà scoperta: ma proprio per questo è stata introdotta, nel disegno governativo, l'organizzazione dei produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni contro le avversità atmosferiche.

Alle critiche, poi, che riguardano l'utilizzazione del Fondo per la riparazione o la ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana bisogna opporre che solo se al 31 dicembre di ogni anno le disponibilità residue del Fondo saranno superiori ai 5 miliardi, si potrà superare il *plafond* del 10 per cento della dotazione del Fondo, previsto come somma massima di intervento in via provvisoria a favore delle opere pubbliche danneggiate.

Comunque, al di là di queste e di altre critiche che non è escluso che possano essere oggetto di considerazione al di fuori della portata di questo provvedimento, l'istituendo Fondo di solidarietà si caratterizza attraverso i seguenti criteri: l'eccezionalità degli eventi

calamitosi deve essere determinata dalla percentuale del danno alla produzione; il ripristino dell'efficienza produttiva deve riguardare sia i capitali fissi sia quelli mobili; infine, gli interventi debbono essere organici e tempestivi. Si aggiungano, inoltre, le agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione, le fidejussioni del fondo interbancario di garanzia e le forme di difesa attiva e passiva contro le avversità atmosferiche.

Passando all'analisi del disegno di legge, l'articolo 1 inquadra la materia di competenza attraverso il sommario delle norme che riguardano il pronto intervento, la reintegrazione dei capitali di conduzione e i consorzi dei produttori per la difesa contro gli eventi calamitosi, mentre l'articolo 2 detta norme sulle procedure per l'attuazione degli interventi, configurando i presupposti oggettivi per l'erogazione delle provvidenze.

a) *Pronto intervento*. Le misure di pronto intervento (articolo 3) si concretano, oltre che nell'immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e nel concorso fino all'importo massimo del 90 per cento nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, nella sovvenzione di lire 60.000 per ettaro per la perdita parziale o totale delle anticipazioni colturali in seguito al fatto che i terreni siano stati sommersi dalle acque o comunque alluvionati o abbiano subito frane o smottamenti; in contributi immediati per la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte oltre la misura del 20 per cento; in sovvenzioni fino a lire 400 mila, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, per l'esecuzione di urgenti riparazioni di fabbricati rurali danneggiati; in provvidenze per la raccolta del bestiame disperso e per la sua alimentazione fino a 6 mesi.

b) *Reintegrazione dei capitali di conduzione*. Per il ripristino delle strutture danneggiate è prevista (articolo 4) la concessione di contributi in conto capitale sino all'80 per cento delle spese occorrenti per il ripristino delle strutture fondiari e la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte, nonchè l'erogazione di un contributo da impiegare in investimenti utili in agricoltura per i coltivatori che abbiano avuto perdite

di terreni per asportazione causata da eccezionali calamità. Il contributo stesso è commisurato all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento.

A totale carico dello Stato restano poi le opere di ripristino della viabilità rurale, di approvvigionamento idrico ed elettrico, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui interaziendali, nonché le opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana con le relative spese di studio e di progettazione.

Per le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, le provvidenze consistono in agevolazioni creditizie che prevedono prestiti ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0,50 per cento per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore.

Detti prestiti sono corrisposti per l'ammontare ritenuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale e dell'interesse dello 0,50 per cento sulla intera somma avuta a prestito, restando così a carico dello Stato il 40 per cento di capitale e la differenza degli interessi da corrispondersi agli istituti finanziatori. Per gli stessi scopi, ed in alternativa con i prestiti dianzi indicati, possono essere concessi a favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti singoli od associati, contributi in conto capitale sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, nonché prestiti integrativi.

Alle medesime condizioni possono essere concesse provvidenze creditizie e contributive per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per le altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonché per l'approvvigionamento di concimi e di sementi selezionate cerealicole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

Restano tutelati (articolo 6) i diritti degli affittuari, dei mezzadri, dei coloni e dei com-

partecipanti ai quali, quando ne facciano documentata richiesta, vengono direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

L'articolo 7 prevede agevolazioni per la provvista di capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale, col tasso a carico dei beneficiari del 3 per cento, ridotto all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati; e allo 0,50 per cento per le cooperative agricole di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Le procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale sono previste all'articolo 8 e vengono assimilate, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni, a quanto è previsto dall'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454. L'articolo 9 prevede poi la pubblicità degli interventi attraverso l'affissione all'albo pretorio del comune di quanto attiene a: valutazione dei danni sofferti dai coltivatori, elenchi nominativi dei danneggiati, entità dei prestiti e dei concorsi statali.

Il Fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 del Piano verde n. 1 è autorizzato (articolo 10) a concedere la garanzia sussidiaria per le operazioni di prestito e di mutuo quando vengono concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole.

Le agevolazioni fiscali e tributarie (articoli 11 e 12) consistono nello sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonché delle relative sovrimposte e addizionali, nell'anno in cui si verifica la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo, su domanda dei singoli possessori danneggiati o, nei loro interessi, da altri soggetti presentata, entro 90 giorni dall'evento dannoso, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

L'accertamento dei danni viene effettuato dagli uffici tecnici erariali, d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali procedono d'ufficio, nel caso che l'evento dannoso interessi una pluralità di aziende

delimitando anche le zone danneggiate al fine della concessione dello sgravio.

Le corografie relative alle zone così delimitate sono vistate dall'intendente di finanza ch  le trasmette, per l'esecuzione dello sgravio, ai competenti uffici delle imposte. In pendenza dello sgravio lo stesso intendente dispone la sospensione della riscossione delle imposte e delle relative sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale e agrario.

L'articolo 13 prevede la corresponsione per le cooperative frutticole singole o consorziate di un compenso integrativo del prezzo di vendita, corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione e alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta, non pi  commerciabile a seguito di avversit  atmosferiche, che viene avviata alla distillazione.

c) *ConSORZI di produttori.* L'ultima parte del provvedimento, dall'articolo 14 al 21, contiene norme volte a facilitare forme associazionistiche per la difesa attiva e passiva della produzione viticola, frutticola ed olivicola contro la grandine, la gelata e la brinata. La realizzazione di forme mutualistiche e la assistenza tecnico-amministrativa agli associati ha modo di attuarsi attingendo i mezzi finanziari da un'apposita cassa sociale (articolo 19), dotata di autonomia patrimoniale ed alimentata da contributi da parte degli associati nella misura del 3 per cento del valore della produzione annua denunziata; da un contributo dell'1,5 per cento del valore della produzione annua medesima a carico delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadano le aziende consorziate e dal contributo dello Stato non superiore all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati.

I consorzi sono costituiti (articolo 15) con decreto del Ministro dell'agricoltura, che ne assume la vigilanza e ne approva lo statuto, purch  vi aderiscano un numero di associati il cui raccolto medio annuo sia ritenuto congruo dal Ministero medesimo.

I consorzi sono ovviamente retti (articolo 17) da un consiglio di amministrazione, mentre l'amministrazione della cassa sociale

(articolo 20) spetta ad uno speciale consiglio di gestione, composto di nove membri eletti dall'assemblea dei soci in base a pi  liste, ed integrato da un rappresentante degli enti pubblici che concorrono alla dotazione della cassa.

L'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 21, determina le forme di difesa e di intervento, nonch  gli strumenti di attuazione degli stessi. I consorzi, le associazioni e le cooperative possono altres  deliberare di far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con societ  di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne terr  la gestione separatamente dalle sue altre attivit .

Previste dall'articolo 22 sono le agevolazioni per gli impianti di protezione delle produzioni pregiate mediante mutui di cui all'articolo 16 del Piano verde n. 2. Un trattamento di favore   riservato ai coltivatori diretti, ai quali possono essere concessi i contributi in conto capitale, di cui allo stesso articolo 16 del Piano verde, nonch  i mutui integrativi contemplati dalla stessa norma.

Gli articoli 23 e 24 precisano i mezzi di copertura della spesa recata dal provvedimento.

L'articolo 25 prevede il controllo successivo per i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale.

L'articolo 26 demanda al Ministero della agricoltura l'applicazione della legge per tutto il territorio dello Stato.

L'articolo 27 stabilisce che le provvidenze legislative si applicano anche agli eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1969.

Concludendo, questo disegno di legge si appalesa come uno strumento idoneo a fronteggiare con validit  ed efficienza i danni provocati dalle purtroppo ricorrenti calamit  naturali e dalle avversit  atmosferiche. Come tale   atteso dalle categorie agricole. Per questo il relatore raccomanda che venga sollecitamente approvato.

TIBERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo di solidarietà nazionale).

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verrà fatta affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1970.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche:

a) il pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiari, aziendali ed interaziendali, nonché delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonché la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiari, aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

Il Ministro del tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi del successivo articolo 2, provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonché allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal « Fondo » fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso « Fondo » a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.

Art. 2.

(Procedure per l'impiego del fondo).

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è dichiarata, in relazione a ciascun evento con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, entro 50 giorni dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 30 giorni sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o di ufficio.

Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 4, primo comma, e 5. Inoltre verrà stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal « Fondo » e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.

I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni a statuto speciale interessate nonché quelli delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite.

L'entità della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sarà stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del « Fondo » con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione alle disponibilità residue sulle dotazioni del « Fondo ».

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La prima, ed eventualmente la seconda, annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal « Fondo » ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del Tesoro viene stabilito annualmente l'importo da prelevare dal « Fondo » per le iniziative di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c).

Art. 3.

(Pronto intervento).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento:

a) sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge;

b) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento, nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione.

Art. 4.

(Interventi per il ripristino delle strutture).

Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano le provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo

comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformità del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 5.

(Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione).

A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2 medesimo.

A favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi per gli scopi di cui al precedente comma i contributi in conto capitale contemplati dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, nonché i prestiti integrativi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo semprechè ricorrano le condizioni stabilite dalla richiamata norma, ivi compresa l'alternatività con le agevolazioni creditizie per lo stesso scopo.

Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei ca-

pitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle organizzazioni professionali di categoria.

Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonché per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

Art. 6.

(Corresponsione diretta dei contributi).

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

Art. 7.

(Provvisoria di capitali di esercizio).

A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge può essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplate.

Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

Il tasso a carico delle cooperative agricole, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli è stabilito nella misura dello 0,50 per cento.

Art. 8.

(Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale).

La concessione dei prestiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, nonché la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni.

Art. 9.

(Pubblicità degli interventi)

La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Art. 10.

(Fondo interbancario di garanzia).

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ad ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad eserci-

tare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili d'intesa con il Fondo interbancario di cui al comma precedente.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), comma nono, del richiamato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del Fondo formeranno oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera H), della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ad aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatori inadempienti, a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l'operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni recate dai commi che precedono.

Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia negli interventi di cui alla presente legge, si provvederà ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al quinto comma del precedente articolo 2.

Art. 11.

(Agevolazioni fiscali e tributarie).

A favore delle aziende di cui ai precedenti articoli si applicano le agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Art. 12.

(Applicabilità di norme in vigore).

Sono applicabili le altre disposizioni previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Art. 13.

(Compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione).

Le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, riceveranno un compenso integrativo del prezzo di vendita, corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Secondo parametri che verranno fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le categorie interessate, verrà determinato il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie.

Il pagamento di detto contributo dovrà essere effettuato dalle Tesorerie provinciali, direttamente o per delega ad altri istituti, addebitando l'importo relativo, in sede nazionale, al conto Spiriti - Imposte di fabbricazione (attualmente Capo 1 - Capitolo 1401).

Le industrie distillatrici rilasceranno ai frutticoltori bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che saranno titolo per la riscossione presso le Banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al comma secondo del presente articolo.

Art. 14.

(Organismi di difesa).

Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, fitticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero della agricoltura e delle foreste le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze possono essere concesse alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, nonché alle cooperative di produttori agricoli di primo e secondo grado e ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengono dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

Art. 15.

(Costituzione dei consorzi).

I consorzi di cui al primo comma dell'articolo precedente sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di una pluralità di associati il cui raccolto medio annuo sia ritenuto congruo

dal Ministero medesimo al raggiungimento degli scopi associativi. L'adesione deve risultare da atto notarile.

Con decreto, di cui al comma precedente, il Ministro autorizza il comitato promotore a predisporre, qualora lo statuto non risulti già predisposto dagli associati, lo schema dello statuto consortile e ad avviare il funzionamento del consorzio.

Art. 16.

(Scopi dei consorzi).

I consorzi possono essere costituiti per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva, da realizzare con mezzi tecnici tradizionali o con quelli che la moderna tecnica sarà in grado di apprestare di volta in volta.

Art. 17.

(Statuto dei consorzi).

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è demandata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonché quelle relative alla gestione della cassa di cui al successivo articolo 19.

Deve altresì prevedere:

a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

b) che i due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati;

c) il diritto di ricorso in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio davanti al Ministro dell'agricoltura, nonché l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso;

d) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e, decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta;

e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunciata indicato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente;

f) la nomina del collegio sindacale, con la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di designare un suo rappresentante. In tal caso farà parte del collegio medesimo un funzionario designato dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente.

Art. 18.

(Vigilanza sui consorzi).

I consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario.

Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa previsto dal successivo articolo 20.

Art. 19.

(Costituzione e dotazione della cassa sociale).

Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

La cassa sarà alimentata annualmente:

1) dai contributi dei consorziati nella misura minima del 3 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) dal contributo delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate nella misura minima dell'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;

3) dal contributo dello Stato che sarà pari all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati. L'ammontare del contributo sarà corrisposto annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle documentate richieste dei singoli consorzi interessati;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

Alla riscossione dei contributi consortili si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

I ruoli consortili devono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio.

Art. 20.

(Amministrazione della cassa sociale).

La cassa, di cui all'articolo precedente, sarà amministrata da un consiglio di gestione composto da nove membri eletti dall'as-

semblea dei soci, anche in base a più liste, risultando eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; non possono essere, comunque, eletti per ogni lista più di sei membri.

Fanno parte del consiglio di gestione:

a) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale che partecipi alla costituzione del « Fondo » con un contributo annuo non inferiore all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;

c) un rappresentante del comune ove ha sede il consorzio che partecipi alla costituzione del « Fondo » con un contributo annuo non inferiore all'1 per cento del valore della produzione annua denunciata;

d) un rappresentante designato dagli enti pubblici che partecipano alla dotazione della cassa stessa.

I terzi non potranno far valere i loro diritti sulla cassa per le obbligazioni assunte dall'associazione nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima.

Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale, per la dotazione della cassa, ovvero nel caso in cui il consorzio medesimo cessi di esercitare le attività cui la cassa è destinata, le disponibilità residue saranno ripartite, dopo detrazioni del passivo, fra lo Stato e gli altri soggetti che hanno contribuito a costituirlo, in proporzione dei rispettivi apporti.

I consorzi che abbiano ottenuto il contributo statale per la cassa sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale debbono trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.

Art. 21.

(Interventi a favore degli associati).

I consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei produttori di cui alla legge 27

luglio 1967, n. 622, le cooperative agricole di primo e di secondo grado, la cui cassa è beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge, hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.

I consorzi, le associazioni e le cooperative di cui al comma precedente potranno deliberare di far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne terrà la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Il consorzio dovrà determinare ciascun anno le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alla zona agraria. Le tariffe dovranno essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Tutti i rischi che le società di assicurazione assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al consorzio ed assunti in riassicurazione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale è autorizzato ad accettarli.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio, le modalità di partecipazione delle società di assicurazione, la misura e le modalità con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni retrocederà alle società partecipanti al consorzio una quota parte del complesso dei rischi assunti in riassicurazione, avuto riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna di esse.

Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assi-

curazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261.

I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute e ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro e di bollo e dalle formalità di registrazione.

Art. 22.

(Agevolazioni per impianti di protezione).

Per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate possono essere concessi i mutui di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con ammortamento non superiore ad anni venti, per la spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella pertinente alle reti protettive ed alle altre attrezzature.

A favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonchè i mutui integrativi ai sensi della medesima norma fino alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

Nella concessione delle provvidenze di cui al presente articolo hanno la precedenza le aziende che provvedano contemporaneamente all'ammodernamento degli impianti, specie al fine di consentire l'integrale meccanizzazione delle operazioni colturali.

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 50 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro

del tesoro è autorizzato nell'anno medesimo ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

(Procedure finanziarie).

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Alle spese ed eventualmente alla prima rata di interessi delle operazioni finanziarie si provvede con una corrispondente maggiorazione dei ricavi netti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

(Controlli e rendiconti).

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, di competenza degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè i titoli emessi per il pagamento dei contributi medesimi, sono sottoposti a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti sugli ordini di accreditamento che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere a favore degli uffici medesimi per qualunque importo in deroga ai limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 26.

(Applicazione della legge).

L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, sentiti i competenti organi regionali.

Art. 27.

(Decorrenza delle agevolazioni).

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli eventi precisati nell'articolo 2, verificatisi nel corso dell'anno 1969.